

STATUTO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VILLA GUARDIA

TITOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

- **Art. 1** È costituita ai sensi degli art. 36 e segg. del C.C. l'Associazione "INCONTRO" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n°460.
- **Art. 2** La sede dell'Associazione viene stabilita a tutti gli effetti in Villa Guardia, via Vittorio Veneto nell'immobile di proprietà comunale, concesso in uso da apposita delibera.

TITOLO 2

FINALITÀ E COMPITI

- **Art. 3** L'Associazione non ha fini di lucro, ma, al contrario, fonda i suoi scopi nella filosofia del volontariato e della autogestione. Sue finalità sono: combattere l'isolamento e l'emarginazione delle persone anziane ponendo la terza età come momento culturale e sociale capace di operare un rinnovamento della società in uno spirito di solidarietà e di compartecipazione. L'Associazione favorisce e finalizza scambi culturali e sociali tra le diverse fasce di età per un proficuo scambio interpersonale. È attenta ai principi di decentramento e della partecipazione, operando costantemente nella ricerca di un adeguamento sempre maggiore alle esigenze delle persone anziane.
L'Associazione non ha alcuna connotazione partitica e si dichiara rispettosa del pluralismo, della libertà di razza, di opinione e di religione, onde salvaguardare la più ampia autonomia come vera funzione sociale secondo i principi stabiliti dalla Costituzione Italiana. Essa dura in carica fino a quando sussistono le condizioni per il perseguimento dei fini statuari.

TITOLO 3

IL CENTRO SOCIALE

- **Art. 4** Nel Centro Sociale, che ne è la sede, l'Associazione si pone come punto di incontro sociale, ricreativo e culturale, contribuendo alla realizzazione ed alla elaborazione delle richieste delle persone nell'ambito degli interventi in loro favore. L'Associazione si adopererà affinché il Centro Sociale appronti una:

- a) Azione e programmazione verso l'esterno, promuovendo contatti con i servizi sociali, i servizi sanitari, i centri culturali ed istituzionali nell'ambito del Comune.
 - b) Progettualità e sviluppo di attività ricreative e culturali individuandole in attività varie, visite di luoghi e strutture urbane ed extraurbane con l'organizzazione di viaggi, soggiorni marini o montani le cui spese potranno essere gratuite o con il contributo parziale o totale degli iscritti.
 - c) Individuazione e presenza agli spettacoli teatrali ed alle manifestazioni culturali, sportive, ricreative della vita cittadina.
 - d) Promozione di attività informative e di segretariato sociale.
 - e) Promozione di attività ludico-motorie (come riunioni con ballo e corsi di ginnastica) da effettuarsi nel Centro stesso o presso altri Centri anche di paesi vicini o in palestre comunali di altri Enti convenzionati.
 - f) Stimolazione di attività hobbistica, artigianali, artistiche, anche con lo scopo di mantenere vivi mestieri tradizionali.
 - g) Coinvolgimento e responsabilizzazione degli anziani in attività di volontariato sociale.
 - h) Preparazione dei pasti per i soci che potranno essere consegnati a soci indigenti e non autosufficienti anche al di fuori del Centro nel rispetto della norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare quelle di carattere igienico sanitarie.
 - i) Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali, l'Associazione INCONTRO, aderendo all'Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani, Comitati Anziani e Orti – riconosciuta dal Ministero dell'Interno – potrà allestire nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
- **Art. 5** Il centro Sociale INCONTRO è aperto a tutti i cittadini per quelle attività che esso organizza con il contributo di Enti e associazioni presenti sul territorio Comunale. È aperto invece ai soli soci per quelle organizzate con fondi del Centro.

TITOLO 4

I SOCI – ADESIONI ED OBBLIGHI ASSOCIATIVI

- **Art. 6** All'Associazione possono aderire, previa richiesta al Comitato di Gestione, in qualità di soci o partecipanti, tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e accettano il presente statuto. Il Comitato di Gestione accoglie ed esamina le richieste di tesseramento avanzate da coloro che hanno raggiunto la maggiore età. Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota sociale annuale, stabilita dal Comitato di Gestione. Le quote associative, in ogni caso, non sono restituibili e sono intrasmissibili.
- **Art. 7** A tutti i soci viene rilasciata una tessera nominativa contenente tutti i dati ritenuti necessari, la quale darà diritto di accesso non solo al proprio Centro, ma a tutti i Centri

sociali d'Italia aderenti al Coordinamento Nazionale Dei Centri Sociali, Comitati Anziani ed Orti..

- **Art. 8** Il registro dei soci è depositato presso la Segreteria del Centro Sociale ed è a disposizione delle Istituzioni e degli iscritti. L'adesione di nuovi soci è accettata dal Comitato di Gestione. Perde la qualifica di socio colui che non versa la quota associativa annuale entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Le nuove adesioni vengono accettate anche nel corso dell'anno.

- **Art. 9** I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività predisposte ad organizzate dall'Associazione e hanno il dovere di prestare la propria opera nelle attività di volontariato. Partecipano con diritto di parola e di voto alla Assemblee ordinarie e/o straordinarie. I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme statuarie e delle deliberazioni degli organi sociali.
Tutti i Soci hanno diritto di proporsi quali candidati per gli organi dell'Associazione.

- **Art. 10** In caso si arrechi danno grave, morale e/o materiale all'Istituzione, ai suoi rappresentanti, al Centro Sociale o a terzi, i Soci possono essere sospesi con ordinanza del Comitato di Gestione il quale, dopo aver eventualmente ricevuto un ricorso esplicativo entro il termine di trenta giorni, decide definitivamente ed in forma inappellabile per :
 - a) la deplorazione
 - b) La temporanea sospensione
 - c) L'Espulsione

- **Art. 11** Il patrimonio dell'ente è costituito dal complesso di tutti i beni mobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

- **Art. 12** Le risorse finanziarie dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative annuali dei soci, aderenti e partecipanti;
 - contributi dei soci, degli aderenti e dei partecipanti;
 - contributi di privati e Imprese;
 - contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali;
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - donazioni e lasciti;
 - corrispettivi di attività istituzionali, di attività complementari, di somministrazione di alimenti o bevande dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e altro;
 - corrispettivi di attività commerciali, svolte nel rispetto della normativa vigente e in particolare del dettato del decreto legislativo n. 460/97.

- **Art. 13** L' esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea insieme al consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionale. Tale bilancio verrà depositato nella sede sociale almeno 30 giorni prima della riunione per l'approvazione dei Revisori dei Conti.

I Soci riuniti in assemblea ordinaria approveranno il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

- **Art. 14** Gli utili e/o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.
Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione sono accantonati in parte -minimo 10%- al fondo di riserva e il restante importo sarà destinato al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali dell'ente e/o a beneficenza.

TITOLO 5

ORGANI SOCIALI

- **Art. 15** Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei Soci
 - Il Comitato di Gestione
 - Gli organi direttivi (il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario)
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- **Art. 16** L'Assemblea si compone di tutti i soci che hanno aderito all'Associazione e che hanno provveduto al pagamento delle quote ordinarie e/o straordinarie. Resta in carica quanto l'Associazione ed i suoi compiti sono:
 - a) L'elezione del Comitato di Gestione
 - b) Predisporre indirizzi generali di programmazione dell'Associazione e del Centro Sociale Terza Età
 - c) L'adesione ai coordinamenti Comunali, Provinciali, Regionali e nazionali.
 - d) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo vistato dai revisori del conto.
 - e) Delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e/o straordinarie.

Quelle ordinarie devono aver luogo almeno una volta all'anno; quelle straordinarie possono essere indette in qualsiasi momento dell'anno e sono convocate dal Presidente, che ne dirige i lavori, ed anche su richiesta del Comitato di Gestione o di almeno un decimo degli iscritti.

Le convocazioni debbono essere pubblicizzate ed affisse all'Albo del Centro almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno degli iscritti, mentre, in seconda convocazione, trascorso un periodo di almeno 24 ore sarà valida con qualsiasi numero di soci presenti.

Possono votare nell'Assemblea tutti i soci iscritti. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una delega.

- **Art. 17** Il Comitato di Gestione è composto da nove membri, otto dei quali sono eletti dall'Assemblea degli iscritti con le modalità della maggioranza semplice. Ogni elettore può esprimere un massimo di tre voti. Risultano eletti i primi otto soci che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, mentre i seguenti resteranno a titolo di supplenti. Il nono componente sarà l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Villa Guardia o un suo delegato. I rappresentanti del Comitato di Gestione prestano la loro opera per la gestione e la programmazione dell'attività della Associazione in forma volontaria e senza alcuna forma di retribuzione, potendo ricevere solamente contributi a titolo di rimborso spese, che dovranno essere approvate anticipatamente dal Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione resta in carica tre anni, scaduti i quali sarà rinnovato in tutti i suoi elementi che, peraltro, sono

rieleggibili e decadono dalla carica quando cessano di essere iscritti all'Associazione o per gravi motivi disciplinari.

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; la sua validità è legale quando vi è la presenza della metà più uno dei suoi membri e le sue deliberazioni saranno rese valide dalla maggioranza semplice di approvazioni.

I suoi compiti sono:

- alla prima riunione, presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti, elegge il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
 - Predisporre il regolamento del Centro Sociale Anziani che sarà sottoposto a discussione e ad approvazione dall'Assemblea previo parere positivo dell'Amministrazione.
 - Assegna incarichi ai vari membri del Comitato.
 - Predisporre la nomina di eventuali suoi rappresentanti presso Enti Pubblici e privati.
 - Assicura, mediante turnazione, la presenza al Centro Sociale di un elemento del Comitato che ne sia responsabile.
 - Elabora il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da presentare alla Assemblea annuale dei soci.
 - Promuove iniziative per coinvolgere Associazioni, Organismi Istituzionali ed Enti nel mantenere le persone anziane inserite nella vita comunitaria.
 - Raccogliere informazioni sui servizi esistenti nel Territorio che possono interessare gli anziani.
 - Propone all'Assemblea l'adesione dell'Associazione ai coordinamenti Comunali, Provinciali, Regionali e nazionali.
- **Art. 18** Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Comitato di Gestione che lo ha nominato e può essere rieletto.
Rappresenta legalmente sia l'Associazione che il Centro Sociale e gli altri organismi. Assume, in caso di necessità, i poteri del Comitato di Gestione e dell'Assemblea. Tali decisioni dovranno essere ratificate dai rispettivi organi nella prima seduta dal Vice Presidente. La carica di Presidente può essere revocata dal Comitato di Gestione su richiesta motivata anche di un solo membro dello stesso.
- **Art. 19** Il Vice presidente viene eletto con le stesse modalità del Presidente ed ha il ruolo di supportare questi in ogni sua mansione, facendone le veci quando ne sia impedito per forza maggiore.
Viene eletto per un periodo di tre anni e può essere rieletto nella carica .
- **Art. 20** Il Tesoriere tiene la contabilità e la cassa dell'Associazione e del Centro Sociale.
- Tiene i rapporti con le banche e/o gli Istituti di Credito.
 - Apre i conti correnti bancari sempre che la firma sia congiunta con quella del Presidente o con la persona da questi delegata.
 - Provvede al pagamento dalle fatture convalidate dal Presidente.
 - Dura in carica tre anni ed è rieleggibile
- **Art. 21** Il Segretario assiste gli organi dell'Associazione nello svolgimento dei loro compiti.
- Tiene il registro dei Soci che sarà sempre a disposizione delle Istituzioni e dei Soci stessi.

- Provvede al regolare svolgimento delle Assemblee delle quali sovrintenderà la convocazione, assiste il Presidente in tutte le attività dell'Associazione, comprese quelle del Comitato di Gestione, provvedendo a stendere regolare verbale.
- E' eletto per un periodo di tre anni ed è rieleggibile.
- **Art.22** Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci con scheda separata da quella del Comitato di Gestione ed ha i seguenti compiti.
 - Esamina il bilancio Consuntivo e Preventivo, controfirmandoli ed allegando una relazione.
 - Nella sua attività tiene conto che le decisioni che saranno prese per maggioranza semplice, che un revisore può anche presentare una relazione di minoranza all'Assemblea, che la carica di Revisore è incompatibile con quella di membro di Comitato, che il Collegio resta in carica quanto il Comitato di Gestione.
 - Esercita il controllo contabile di tutti gli atti Amministrativi compiuti dal Comitato di Gestione.
 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

TITOLO 6

SCIOGLIMENTO

- **Art. 23** Lo scioglimento dell'Associazione viene proposto dal Comitato di Gestione quando non sia più possibile una attività istituzionale consona ai principi statuari o quando la gestione amministrativa risulti irrimediabilmente inattuabile.
Lo scioglimento viene decretato dall'Associazione con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci votanti.
In caso di scioglimento dell'Associazione verrà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore, che svolgerà il relativo mandato coadiuvato dal Vice Presidente. Estinte le obbligazioni in essere, gli eventuali soldi attivi verranno devoluti tramite l'Amministrazione Comunale ad Istituzioni con fini che favoriscono la comunità delle persone anziane.
- **Art. 24** Per quanto non previsto nel presente statuto o diversamente disposto, valgono le norme di legge statale o regionale e segnatamente le disposizioni di cui agli art. 36 e seguenti del Codice Civile e tutte le norme inerenti alle disposizioni sul volontariato emanate dal Ministero.

TITOLO 7

MODIFICHE STATUTARIE

- **Art. 25** Lo statuto può essere modificato unicamente dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci, previa approvazione da parte del Comitato di Gestione.